

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MONTAGNA IN VALTELLINA E PIATEDA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE IN LOCALITA' BUSTEGGIA

L'anno duemilanove, addì 17 del mese di marzo, in Piateda, presso il Municipio sito in Via Ragazzi del "99 n°1, tra:

- il Comune di MONTAGNA IN VALTELLINA, in persona di MENEGOLA ROBERTO responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune di Montagna in Valtellina, che dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente rappresentato e di cui dichiara il numero di codice fiscale: 00110940145;

e

- il Comune di PIATEDA, in persona di ZUCCHI LORETTA responsabile dell'Ufficio TRIBUTI del Comune di Piateda, che dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente rappresentato e di cui dichiara il numero di codice fiscale: 00108190141;

PREMESSO

- che la zona denominata via Busteggia, distinta catastalmente ai F.37 e F.39 del Comune di Montagna in Valtellina, è posta geograficamente nella zona sud del territorio comunale di Montagna in Valtellina, interamente alla sinistra orografica del fiume Adda e confinante con il Comune di Piateda;
- che l'opera di presa dell'acquedotto comunale del Comune di Montagna in Valtellina sono poste alla destra orografica del fiume Adda;
- che l'acquedotto comunale di via Busteggia è stato realizzato dal Comune di Montagna in Valtellina partendo dal confine sud (chiesa di S. Francesco) con diramazioni su tutto il territorio per una lunghezza di ca. 1.380 metri e con indicativamente n° 39 utenze servite;
- che l'effettuazione del servizio di fornitura dell'acqua potabile risultò sin dall'inizio assolutamente improponibile, cosicché la fornitura dell'acqua venne effettuata dal Comune di Piateda, mediante allacciamento alla propria rete di adduzione sulla base di accordi verbali tra gli amministratori dell'epoca;
- che la rete fognaria comunale è stata realizzata dal Comune di Montagna in Valtellina per una lunghezza di ca. 850 m ed ad essa sono allacciate indicativamente n° 18 utenze relative a proprietari di immobili posti sul territorio di montagna in Valtellina;
- che il Comune di Piateda è dotato di impianto di depurazione in località Busteggia e ne cura la gestione;
- che di fatto gli scarichi civili facenti capo alla suddetta rete fognaria del Comune di Montagna in Valtellina confluiscono nel sopra-citato depuratore in località Busteggia;
- che, in pendenza della creazione dell'Autorità d'Ambito di cui all'art. 148 del D.Lgs.152/2006 e dell'affidamento della gestione dei servizi idrici locali al gestore del servizio idrico integrato, il Comune di Piateda risulta l'effettivo gestore del servizio idrico, fognatura e depurazione incluse;
- che si rende necessario regolamentare i rispettivi obblighi relativamente alla fornitura dell'acqua potabile, alla gestione della rete idrica ed al servizio di fognatura e depurazione, nonché alla gestione degli oneri e della riscossione dei relativi canoni,

RICHIAMATO

- il disposto del comma 4 dell'art. 155 del D.Lgs. 152/2006

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

Oggetto e finalità della presente convenzione è la gestione coordinata ed in forma associata, della fornitura dell'acqua potabile, della gestione della rete idrica, della rete fognaria e dello scarico e depurazione delle acque reflue sul territorio dei Comuni di Montagna in Valtellina e Piateda per la sola località di Busteggia.

Art. 2 – Fornitura Acqua potabile

Il Comune di Piateda si impegna a provvedere alla fornitura dell'acqua potabile su tutto il territorio di Busteggia in Comune di Montagna in Valtellina è più precisamente dal fiume Adda all'argine del torrente Venina.

Art. 3 – Gestione rete idrica

Il Comune di Piateda si impegna a provvedere a proprie spese alla gestione della rete idrica ivi comprese le derivazioni, gli allacciamenti, nonché all'espletamento di tutte le procedure relative alla domanda di allacciamento, alla sottoscrizione del relativo contratto in ottemperanza alle disposizioni regolamentari dettate dal proprio Regolamento Comunale. A compenso della propria attività il Comune di Piateda riscuoterà l'intero gettito del canone dell'acqua potabile determinato in relazione alle proprie tariffe e regolamento.

Art. 4 – Gestione Rete fognaria

Il Comune di Montagna in Valtellina si impegna a provvedere a proprie spese alla gestione della rete fognaria ivi comprese le derivazioni, gli allacciamenti nonché all'espletamento di tutte le procedure relative alla domanda di allacciamento in ottemperanza alle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il canone relativo al servizio di fognatura verrà interamente riscosso ed incassato dal Comune di Montagna in Valtellina in relazione alle proprie tariffe e regolamento. Trattandosi di canone derivante dalla quantità di acqua potabile consumata, il Comune di Piateda si impegna a comunicare annualmente il quantitativo di acqua prelevata. Il Comune di Montagna in Valtellina si impegna a comunicare al Comune di Piateda eventuali modifiche alle utenze del servizio di fognatura.

ART. 5 – Gestione impianto di depurazione

Il Comune di Piateda si impegna a provvedere a proprie spese alla gestione dell'impianto di depurazione. A compenso di tale attività, il Comune di Piateda provvederà a riscuotere ed incassare interamente il canone di depurazione stabilito in relazione alle proprie tariffe e regolamento.

Art. 6– Normativa di riferimento

Per la definizione degli scarichi delle singole utenze, come: “domestici”, “assimilabili”, “industriali”, etc., nonché delle modalità di autorizzazione, campionamento ed accertamento analitico si farà riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente, rappresentata, al momento, dal D.Lgs. 152/06 e dalla L.R. n° 3 del 24.03.06.

Art. 7 – Regolamento di fognatura e Pre-trattamenti

Il Comune di Montagna in Valtellina si impegna a far rispettare alle utenze site sul proprio territorio comunale quanto previsto dal vigente Regolamento di Fognatura del Comune di Piateda, che in particolare prevederà i sottoelencati pre-trattamenti per le seguenti tipologie di utenze ad uso commerciale, artigianale, industriale:

- Condensa grassi, nel caso di utenze costituite da mense, cucine, ristoranti, macellerie;
- Disoleatori, nel caso di officine meccaniche, stazioni di servizio carburanti, autorimesse;
- Separatori di oli, grassi, liquidi leggeri (benzine, benzolo, solventi clorurati etc.), in tutti gli eventuali altri casi in cui si paventi il rischio che i limiti allo scarico eccedano i valori di accettabilità in fognatura per i citati inquinanti.

Per quanto riguarda: le acque meteoriche da avviare alla depurazione convogliate in reti fognarie di tipo unitario, i relativi sfioratori di piena e vasche di accumulo delle acque di pioggia, si rimanda a quanto previsto dagli specifici articoli (n° 15-16-17) della L.R. n° 3 del 24.03.2006.

Art. 8 – Scarichi industriali

In caso di scarichi industriali si procederà a convenzioni dirette con le ditte titolari degli scarichi, sulla base dell'effettivo inquinamento prodotto, secondo quanto previsto dal comma 5 del d.Lgs. 152/2006.

In conformità con il disposto dell'Art. 155 – comma 4 del D.Lgs. 152/2006, richiamato all'inizio della convenzione, che recita: “Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita”, in assenza di puntuali misure sull'acqua di scarico, la ripartizione dei costi di fognatura e depurazione verrà effettuata sulla base dei prelievi e non degli scarichi, utilizzando il criterio di suddivisione per fascia di consumo già in uso per la tariffazione dei prelievi acquedottistici.

Art. 9 – Clausole aggiuntive

Il Comune di Montagna in Valtellina si impegna a fornire al Comune di Piateda tutte le informazioni tecniche necessarie per una migliore conoscenza del tracciato ed estensione della rete acquedottistica e fognaria, delle portate in gioco, di eventuali prelievi idrici da fonte diversa dell'acquedotto, quali l'elenco dei pozzi presenti sul territorio e di eventuali derivazioni di acque superficiali.

Art. 10 – Durata della Convenzione

La convenzione ha durata di 12 mesi con decorrenza 01.01.09 al 31.12.09.

La presente convenzione può essere rinnovata alla scadenza con l'accordo tra le parti.

Art. 11 – Controversie

Per quanto non previsto ed in caso di contestazioni, data la natura facoltativa e pubblicistica dell'accordo, ci si adopererà per soluzioni conciliatorie informali, successivamente, nelle ipotesi di non conciliabilità le parti convengono che, in materia dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la risoluzione delle stesse controversie dovrà essere rimessa ad arbitrato rituale.

Il Collegio arbitrale sarà composto da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Sondrio, e da altri due membri dei quali uno nominato dal Comune di Piateda e l'altro dal Comune di Montagna n Valtellina.

Le parti contraenti si obbligano, altresì, ad accettare e ad eseguire il lodo arbitrale emesso, nonché a sostenere in proprio le spese relative, compresi gli onorari per gli arbitri.

f.to MENEGOLA ROBERTO

f.to ZUCCHI LORETTA